

Dopo anni di dibattito e ripensamenti, il reato di "auto-riciclaggio" pare davvero vicino al debutto anche in Italia, uno degli ultimi Paesi ad economia evoluta dove è ancora assente. La nuova "ratio" dovrebbe essere quella di punire chi ricicla "in proprio" -cioè senza ricorrere a professionisti od intermediari- i proventi di un qualsiasi reato "non colposo". Compresa l'evasione fiscale.

Il nuovo articolo 648bis del Codice penale uscirà molto probabilmente dalla nuova riforma della Giustizia, anche se una formulazione dell'auto-riciclaggio è già presente nel disegno di legge sul rientro dei capitali, la cosiddetta "voluntary disclosure", all'esame alla Camera (A.C.2247). In ogni caso, nel passaggio dall'uno all'altro testo di Legge, è certo che l'auto-riciclaggio uscirà modificato. Infatti così come è definito nella normativa sul rientro dei capitali -con una formulazione molto ampia e, forse, a rischio di incostituzionalità- il "lavaggio in proprio" di soldi sporchi duplica la condanna per chiunque "sposta" il maltolto, anche con la finalità di reimpiego (p.es. l'acquisto di un immobile, un'auto ecc.). Il testo del Ministro della Giustizia, per quanto finora anticipato, tenderebbe, invece, a recepire i ragionamenti sorti, appunto, sul "post-factum" non punibile (il semplice reimpiego), incentrando la punizione "esclusivamente sulle condotte di ostacolo frapposte all'individuazione dei proventi illeciti da parte dell'autore del reato-presupposto". In pratica per aggiungere una seconda condanna sarà necessario dimostrare che l'autore del reato da cui origina l'arricchimento si è attivato per nascondere le tracce del primo reato e per "ripulire" i proventi, nel nostro Paese o all'estero:

Nella rivisitazione dell'auto-riciclaggio ad opera del ministero della Giustizia, è probabile che le pene edittali escano ridotte sulla base della considerazione che, mentre il riciclaggio è un reato spia di gravi colpe, l'auto-riciclaggio è (almeno in teoria) un fenomeno border-line.